

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

XIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	235
Comunicazione del Presidente :	
PRESIDENTE	235
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	235
PRESIDENTE	235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	236, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
SALERNO	235, 246, 247, 248, 249
ROCCHETTI	236, 237, 238, 240, 244, 245, 246, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
GUARIENTO	236, 238
TROIISI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	238, 241, 246, 248, 250
ROBERTI, <i>Relatore di minoranza</i>	239, 242, 255, 256, 259, 260
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	241, 242, 248, 249, 256, 259, 260
BOSCO LUCARELLI	245, 253, 258
STUANI	248, 253
ZACCAGNINI	248
LUPIS	251, 253, 257
CHIOSTERGI	254
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	254, 255, 256
FUMAGALLI	255
CHIEFFI	256, 257

La seduta comincia alle 10,30.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Salvatore.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti, gli onorevoli Lupis e Salerno.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. Ho fatto un tentativo di formulazione degli articoli 22 e 25-bis, di cui ieri ci siamo occupati.

Quanto all'articolo 22 « Base di commisurazione dell'indennizzo », il primo comma resterebbe immutato, e su questo credo che siamo d'accordo; e pertanto sarebbe così formulato:

« L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Seguirebbero questi altri commi:

« Per i beni indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che siano stati danneggiati o distrutti in comuni nei quali la percentuale di distruzione indicata dal secondo comma dell'articolo 38 è superiore al 75 per cento... ».

Non ho voluto appositamente parlare di vani destinati ad abitazione, come è detto nell'emendamento Rocchetti-Cotellessa, perché parliamo di una percentuale astratta, senza includere in questo articolo il riferimento alle abitazioni, ma il senso è medesimo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quindi, a che cosa si riferisce questo 75 per cento ?

SALERNO. Alle abitazioni.

PRESIDENTE. Continuando la formulazione: « ...l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra, moltiplicato per il coefficiente otto.

Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetustà non superiore al 25 per cento.

L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, è concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 18, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino ».

ROCCHETTI. Il riferimento all'articolo 38 va bene, ma in sede di coordinamento dovrebbe esserci o il semplice riferimento all'articolo 38 e non già al solo secondo comma del medesimo, o il riferimento al criterio dei vani destinati ad abitazione.

PRESIDENTE. Ci sono nella formula che ho letto due innovazioni rispetto al suo emendamento, onorevole Rocchetti. La prima è che non si parla di coefficiente di distruzione, perché noi nel disegno di legge intendiamo conservare alla denominazione di coefficiente un significato ben preciso e determinato che conosciamo. Il 75 per cento è una percentuale di distruzione, non coefficiente. Perciò ho sostituito la parola « coefficiente » con « percentuale ».

Poi, il 75 per cento di distruzione nel sistema delle leggi attuali della ricostruzione è riferito esclusivamente alla distruzione dei vani preesistenti, destinati ad abitazione. Ora, andare a introdurre questo riferimento esplicito a vani di abitazione, quando si tratta di indennizzo per mobili, mi sembra che sia una cosa incongrua, che potrebbe dare un senso non favorevole all'interpreta-

Per questo ho messo il riferimento all'articolo 38, secondo comma, del disegno di legge medesimo.

ROCCHETTI. È esatto. Quando ho cominciato a sostenere il mio emendamento, espressi io per primo la mia perplessità, o per meglio dire la coscienza che mi rendeva conto che il riferimento al criterio dei vani di abitazione distrutti effettivamente diveniva improprio in questa sede, perché si estendeva alle aziende industriali, commerciali, ecc., una percentuale che si riferisce ai vani di abitazione.

PRESIDENTE. È un indice, preso da un'altra attività economica.

ROCCHETTI. Proprio perché l'onorevole Presidente dice che si tratta di un indice, preso da un'altra attività economica, è opportuno precisarlo, altrimenti sorge il dubbio che si sia voluto creare il riferimento a una percentuale di distruzione.

Per quanto riguarda la parola « coefficiente », sono d'accordo di sostituirla con « percentuale ».

Quanto al precedente rilievo, credo che se dicessimo: « ... nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 38 », non ci sarebbe più dubbio.

GUARIENTO. Non ritiene, onorevole Presidente, che possa sorgere l'interpretazione che per questi beni, considerati nel secondo comma, si debba moltiplicare per 8 l'entità del danno precedentemente calcolata, ovvero sia dopo che sia stata moltiplicata anche per 5 ?

PRESIDENTE. Le parole « valutato come sopra » si riferiscono al danno calcolato al 30 giugno 1943.

GUARIENTO. Si potrebbe dire, per non far sorgere confusioni, « moltiplicato per il coefficiente 8 invece del coefficiente 5 ».

PRESIDENTE. A me sembra che non ci sia possibilità di dubbi.

Poiché non ci sono altre osservazioni, porrò in votazione l'intero articolo 22 nella formulazione che ho letto, sostituendo alla dizione: « in comuni nei quali la percentuale di distruzione indicata dal secondo comma dell'articolo 38 è superiore al 75 per cento », con la dizione suggerita dall'onorevole Rocchetti: « nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 38 ».

L'articolo 22 risulta così formulato:

Base di commisurazione dell'indennizzo.

« L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque.

Per i beni indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che siano stati danneggiati o distrutti nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 38, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra, moltiplicato per il coefficiente otto.

Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetustà non superiore al 25 per cento.

L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, è concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 18, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25-bis, del quale ho tentato la seguente formulazione:

« I limiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende del Mezzogiorno, è concessa la maggiorazione del 18 per cento per le aziende industriali e del 5 per cento per le aziende commerciali, artigiane e agricole.

In luogo della maggiorazione del 5 per cento, di cui al comma precedente, è concessa la maggiorazione del 10 per cento a favore delle aziende commerciali, artigiane e agricole del Mezzogiorno, che siano state danneggiate o distrutte nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 38.

Le maggiorazioni stabilite dai precedenti commi si applicano anche all'indennizzo concesso per la perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati.

Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando con esse si superino limiti di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge ».

Questo ultimo concetto è quello che fu espresso ieri dall'onorevole Ministro del bilancio, cioè che con le maggiorazioni si possono anche superare i limiti di cui all'articolo 25.

ROCCHETTI. Il Presidente ha fatto una precisazione molto importante. Ha considerato che, per quanto riguarda i beni ammis-

sibili a contributo dell'industria, devono essere compresi non solo i prodotti semilavorati, ma anche i prodotti finiti. Ora, in sede di coordinamento, deve essere introdotta la stessa disposizione dove si elencano i beni risarcibili.

PRESIDENTE. All'articolo 21, concernente la distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo, bisognerebbe naturalmente inserire l'indicazione dei prodotti finiti.

Se la Commissione è d'accordo, così potrebbe rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. A proposito dell'ultimo comma dell'articolo 25-bis formulato dal Presidente, vorrei che si chiarisse a quali limiti ci si riferisce. Alle quote che superino rispettivamente i 5 milioni, i 10 e i 15 milioni, oppure soltanto alle quote che superino i 20 milioni ?

PRESIDENTE. A tutti i limiti previsti dal disegno di legge.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quindi fino ai venti milioni l'indennizzo viene corrisposto senza tener conto della scala prevista dall'articolo 25 ?

PRESIDENTE. In altri termini, la maggiorazione non implica nessuno svantaggio per i danneggiati e con essa si può superare anche il limite. Così, in astratto, se con la maggiorazione si arriva a 5.200.000, non si entra nella categoria superiore, ma si dà l'intero.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quindi tutto ciò che si dà come maggiorazione non incide sulla metà, il terzo e il quarto e non incide neppure sui limiti. Però, come è formulato l'ultimo comma, c'è riferimento soltanto ai limiti e non anche agli scaglioni. Quindi sarebbe bene trovare una formula che rispecchiasse l'interpretazione che lei giustamente ha espresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari si preoccupa che non sia danneggiato il sinistrato. Però dei limiti si parla anche nel primo comma dell'articolo 25. Si potrebbe tuttavia aggiungere: « ...e non alterano le ripartizioni delle quote e i limiti stabiliti dalla legge medesima ».

ROCCHETTI. Si tratta di limiti di quote. Quindi basterebbe dire: « ...e non alterano i limiti delle quote indicate... ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io voglio affermare il concetto che non solo si applicano le maggiorazioni, ma che esse non influiscono sulla percentuale del contributo. Altrimenti, se con la maggiorazione si ar-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

riva a 50 milioni e mille lire, si opera uno scatto e si applica la metà. Io perciò direi: « In tal caso il contributo verrà corrisposto secondo quanto determinato sopra, senza tener conto dell'ulteriore aumento ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « senza tener conto delle riduzioni di cui all'articolo precedente ».

GUARIENTO. Oppure: « Delle maggiorazioni non si tiene conto agli effetti della ripartizione delle quote di cui all'articolo 25 ».

PRESIDENTE. Io proporrei questa dizione: « Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando con esse si superano i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e non hanno effetto sulla ripartizione delle quote stabilite nel precedente articolo ».

ROCCHETTI. Io temo che l'interprete possa avere dei dubbi.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Secondo me sarebbe preferibile quest'altra formula: « e di esse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote ».

PRESIDENTE. Mi pare che questa sia la miglior formula. Quindi correggiamo così: « Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando con esse si superano i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e delle stesse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote stabilite dal precedente articolo ».

ROCCHETTI. È più chiaro, ma pur tuttavia dà sempre luogo a dubbi interpretativi.

La dizione poi adoperata nel terzo comma del medesimo articolo 25-bis: « nei comuni indicati » non è precisa. Bisognerebbe dire: « in comuni tra quelli indicati », perché non sono tutti quei comuni.

PRESIDENTE. Sono tutti i comuni che hanno avuto una distruzione superiore al 75 per cento. Nel comma c'è il riferimento al Mezzogiorno.

ROCCHETTI. Appunto per questo, dal punto di vista linguistico diventa impreciso. Comunque non voglio sofisticare, perché mi pare che sulla interpretazione non ci sia dubbio.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Tutto l'articolo è riferito al Mezzogiorno.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Potremo rivederlo in sede di coordinamento.

ROCCHETTI. Si potrebbe dire: « in comuni compresi tra quelli indicati... ».

PRESIDENTE. Bisognerà poi vedere se questa modificazione si deve apportare anche prima, e precisamente al secondo comma dell'articolo 22.

Pongo in votazione l'articolo 25-bis, così come risulta formulato, di cui dò nuovamente lettura:

« I limiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende del Mezzogiorno, è concessa la maggiorazione del 18 per cento per le aziende industriali e del 5 per cento per le aziende commerciali, artigiane ed agricole.

In luogo della maggiorazione del 5 per cento, di cui al precedente comma, è concessa la maggiorazione del 10 per cento a favore delle aziende commerciali, artigiane ed agricole del Mezzogiorno, che siano state danneggiate o distrutte nei comuni compresi tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 38.

Le maggiorazioni stabilite dai precedenti commi si applicano anche all'indennizzo concesso per la perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati.

Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando con esse si superino i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e delle stesse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote stabilite dal precedente articolo ».

(È approvato).

Per il titolo di questo articolo 25-bis, secondo la formulazione indicata dall'Assemblea nel punto quinto della risoluzione, potremmo adottare la medesima dizione: « Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno ».

Se la Commissione è d'accordo, il titolo s'intende approvato.

(È approvato).

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io chiedo un chiarimento geografico: che cosa s'intende con la dizione: « Mezzogiorno » ?

PRESIDENTE. La questione venne già sollevata in seno alla Commissione finanze e tesoro, a proposito della mia proposta di legge a favore della piccola proprietà contadina. Siccome si voleva escludere dai benefici della legge l'Abruzzo, proposi alla Camera di far chiarire in linea legislativa che cosa si intendesse per Mezzogiorno. Fu detto allora, come determinazione di massima, che non si ha riguardo, nell'apportare questi benefici al mezzogiorno, d'Italia, alla ripartizione geo-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

grafica, che è una quadripartizione: settentrione, centro, meridione e isole; bensì si ha riguardo alla ripartizione etnica di carattere sociale, che comprende le zone depresse e meno evolute del sud in contrapposto al nord. Quindi la linea geografica è quella che passa dal Tronto e viene giù per l'Italia meridionale e le isole.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La Unione industriale di Roma ha mandato una lettera in cui caldeggia di essere compresa in queste disposizioni particolari per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. L'interpretazione che ho riferito è quella che riguarda tutte le leggi per il Mezzogiorno. È la stessa che si applica per la legge tributaria di esenzione decennale di ricchezza mobile per le aziende tecniche organizzate, per la legge sull'industrializzazione del Mezzogiorno, per la legge sulla Cassa del Mezzogiorno. Anzi, per la Cassa del Mezzogiorno c'è una norma particolare, la quale dice che i medesimi provvedimenti possono applicarsi anche alla sponda sinistra del Tronto. Eccezione, questa, che conferma la regola.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Del resto ha una origine storica, perché si tratta dei territori del reame delle due Sicilie.

PRESIDENTE. Questo chiarimento è stato più che mai opportuno, perché in questo modo viene consacrato negli atti della Commissione. Per Mezzogiorno d'Italia deve intendersi tutto il territorio che sta al di qua della linea del Tronto, comprese le isole.

Passiamo ora all'articolo 27:

Modalità di pagamento.

« Gli indennizzi od i contributi, per i quali la presente legge non prevede un diverso sistema di pagamento, vengono corrisposti nel modo seguente:

in unica soluzione, se l'importo non supera lire 500 mila;

in quattro semestralità, se supera lire 500 mila e non lire 2 milioni;

in dieci semestralità, se supera lire 2 milioni e non lire 5 milioni;

in venti semestralità, se supera lire 5 milioni e non lire 10 milioni;

in quaranta semestralità, se supera lire 10 milioni e non lire 25 milioni;

in sessanta semestralità, se supera lire 25 milioni ».

Su questo articolo vi sono vari emendamenti. Però faccio presente che fu implicitamente accettata la suddetta formulazione

di questo articolo allorché si stabilì di prendere come base di discussione il complesso delle proposte che io sottoposi per un più celere e proficuo lavoro; ricordo infatti che tali accordi erano fondati sul presupposto di lasciare inalterata questa formulazione dell'articolo 27.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quali accordi?

PRESIDENTE. Venne ieri dichiarato dal Ministro che questa ripartizione dell'articolo 27 avrebbe dovuto rimanere integralmente, per quanto riguarda la rateazione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma non è stato su di esso raggiunto nessun accordo, tanto che ci siamo opposti a quello che ha proposto il Ministro. Quindi rimangono tutti i nostri emendamenti.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. La sua proposta conciliativa, onorevole Presidente, non fu accolta dal Ministro.

PRESIDENTE. All'articolo 27 vi è un emendamento dell'onorevole Stuardi così formulato:

« Sostituire l'articolo 27 col seguente:

« Gli indennizzi ed i contributi per i quali non è previsto un sistema di pagamento diverso vengono corrisposti nel modo seguente:

a) in contanti e in una unica soluzione, se l'importo della liquidazione non supera il milione;

b) in contanti ed in quattro semestralità, se l'importo della liquidazione supera il milione e non i tre milioni;

c) in annualità costanti, per 30 anni, in applicazione della legge 25 giugno 1949, n. 409, per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

d) la consegna di certificati di credito per i danni di guerra per la liquidazione relativa ai danni di beni appartenenti alle categorie c) e) di cui all'articolo 4 quando l'importo superi i tre milioni di lire ».

L'onorevole Cavallari propone poi di « sostituire i sei capoversi con i seguenti:

in unica soluzione, se l'importo non supera lire 2 milioni;

in quattro semestralità, se supera lire 2 milioni e non lire 10 milioni;

in venti semestralità, se supera lire 10 milioni e non lire 25 milioni;

in quaranta semestralità, se supera lire 25 milioni ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La mia preoccupazione maggiore, anzi la mia unica

preoccupazione è quella di evitare che, attraverso queste notevoli dilazioni, portate dall'articolo 27 del testo della Commissione, si finiscano per operare delle eccessive decurtazioni dei contributi. Poiché è evidente che, più lungo diventa il periodo della corresponsione dei contributi, minore somma di sconto potranno ottenere i danneggiati dagli istituti di credito. Allora, per non arrivare ad eccessive decurtazioni, ho proposto i commi sostitutivi, di cui raccomando in modo particolare l'ultimo, perché con esso si arriva a un massimo di 40 semestralità, cioè venti anni.

Non ho bisogno di spendere parole per dimostrare ai colleghi che venti anni sono il limite massimo per il quale un sinistrato può osare di chiedere uno sconto ad un istituto bancario, perché quando si tratta di sconti che superano i venti anni, questi non vengono mai concessi dagli istituti bancari. La Giunta-Casas potrà operare sconti anche su operazioni trentennali, ma all'infuori di questa, gli istituti di credito non fanno normalmente operazioni di questo genere.

Perché allora prevedere delle dilazioni di pagamento, a seguito delle quali il sinistrato che voglia subito ricostruire si troverà impossibilitato ad addivenire a queste ricostruzioni?

Anche se prendiamo in considerazione soltanto la rateizzazione di 20 anni, possiamo ritenere che presso un istituto di credito lo sconto viene dato in misura del 50 per cento della somma liquidata da questa legge; ma se andiamo a finire ad uno sconto trentennale, la percentuale sarà molto minore. E così, dopo le decurtazioni operate da questa legge, ci sarebbe l'ulteriore decurtazione determinata dalla corresponsione trentennale.

In primo luogo, perciò, pregherei di non superare i venti anni; in secondo luogo di accettare anche gli altri capoversi del mio emendamento.

ROCCHETTI. L'emendamento dell'onorevole Cavallari solleva una delle questioni più gravi della legge. Per quanto riguarda le maggiorazioni, io penso che il Governo avrebbe potuto anche accedere alla nostra preghiera, cioè quella di mantenere più alte le percentuali. Invece, per quanto riguarda le modalità di pagamento, mi metto dal punto di vista del Governo e dico che passare da 30 a 20 annualità significa rovesciare tutta la legge o raddoppiare gli indennizzi. Perché le modalità di pagamento incidono in un modo molto più grave e massiccio di un aumento di contributo.

Secondo me, avremmo potuto anche sostenere di mantenere fermi i trent'anni e arrivare magari anche a 35, purché fossero state accettate le altre nostre proposte. Ma queste non sono state approvate e non possiamo rifarci diminuendo il periodo di rateizzazione, il che rappresenterebbe per il bilancio dello Stato un onere gravissimo e massiccio.

L'onorevole Cavallari dice che gli sconti bancari si possono ottenere fino a 20 anni. Confesso la mia ignoranza in materia, perché di sconti bancari a 20 anni non ne ho mai sentito parlare. Gli sconti in materia sono di carattere finanziario e sono fatti da istituti che hanno norme particolari e specifiche per fare in genere operazioni a lunghissimo termine. Non si può quindi dire che ci sia difficoltà di trovare istituti che facciano gli sconti, perché ve ne sono di quelli che fanno sconti anche a 30 e 35 anni. Del resto abbiamo in questa legge, come in altre leggi similari, la norma che, in deroga anche ai loro statuti, gli istituti sono autorizzati a fare questi sconti. Certo, non sono obbligati.

Quindi, secondo me, il limite di 30 anni non si può abbreviare, perché creerebbe un rovesciamento della legge, con un onere per lo Stato gravosissimo: quasi doppio dal punto di vista dell'incidenza annuale. Gli enti si troveranno col limite di trenta come con quello di venti anni, perché sono sempre oneri di ammortamento e che gli istituti fanno per qualsiasi periodo, giacché confidano sulla stabilità del debitore, che in questo caso è lo Stato.

Secondo me, però, dovremmo accedere doverosamente all'eccezione dell'onorevole Cavallari per quanto riguarda il primo limite, cioè quello relativo all'unica soluzione, se l'importo non superi le lire 500.000. Non possiamo mantenere questo limite, ma dobbiamo portarlo a un milione. Conseguentemente nel secondo scaglione dobbiamo partire da un milione e non da 500 mila.

Dico questo, perché l'onere di un milione sarà sopportabile dallo Stato anche se lo paga in un'unica annualità invece di due. E questo anche per analogia con quanto abbiamo fatto all'articolo 23, dove abbiamo stabilito che l'indennizzo è corrisposto fino al massimo di un milione.

PRESIDENTE. Perciò nel primo capoverso ella, onorevole Rocchetti, direbbe: « in unica soluzione, se l'importo non supera lire un milione ». E nel secondo capoverso: « in quattro semestralità, se supera lire un milione e non lire due milioni ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io mantengo fermo il mio emendamento, facendo anche presente che, con le decurtazioni che sono state previste nel disegno di legge, bisogna porre mente al fatto che non si spenderanno nemmeno le somme previste nel medesimo, cioè i trenta miliardi all'anno.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Io sono contrario a spostare i limiti a 40 semestralità. L'onere della legge in tanto è sopportabile, in quanto è diluito in un certo periodo di tempo. In caso contrario, i riflessi sarebbero molto gravi dal punto di vista del bilancio. Secondo me debbono quindi rimanere ferme le sessanta annualità. Invece sarei d'accordo per elevare il primo limite a un milione, come proposto dall'onorevole Rocchetti.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole Commissione sulla necessità assoluta di mantenere il testo attuale. Non soltanto la concezione del Governo, ma tutta questa legge è partita dal presupposto di non imporre un volume di oneri che non sia opportunamente e congruamente dilazionato nel sistema previsto dall'articolo 27. L'emendamento dell'onorevole Cavallari, per le ragioni illustrate dall'onorevole Rocchetti e dal relatore, verrebbe a sovvertire tutta la legge e creerebbe una situazione addirittura di impossibilità di esecuzione della medesima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione dapprima l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Cavallari, poi, successivamente, l'emendamento proposto dall'onorevole Rocchetti.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Cavallari.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Rocchetti, cioè sostituire al primo alinea: « in unica soluzione, se l'importo non supera lire un milione » e conseguentemente al secondo alinea: « in quattro semestralità, se supera lire un milione e non lire due milioni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27, nel suo complesso, così emendato:

Modalità di pagamento.

« Gli indennizzi od i contributi, per i quali la presente legge non prevede un diverso

sistema di pagamento, vengono corrisposti nel modo seguente:

in unica soluzione, se l'importo non supera lire 1 milione;

in quattro semestralità, se supera lire 1 milione e non lire 2 milioni;

in dieci semestralità, se supera lire 2 milioni e non lire 5 milioni;

in venti semestralità, se supera lire 5 milioni e non lire 10 milioni;

in quaranta semestralità, se supera lire 10 milioni e non lire 25 milioni;

in sessanta semestralità, se supera lire 25 milioni ».

(*È approvato*).

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Stuni, costituente un nuovo articolo 27-*bis* così formulato:

« I titoli di cui all'articolo precedente sono nominativi e rimborsabili alla pari in 60 semestralità, fruttiferi di interesse posticipato annuo del 3 e mezzo per cento.

Il rimborso avverrà per estrazione semestrale per un valore nominale globale, pari alla quota fissata annualmente a questo effetto e compresa nello stanziamento annuale di cui all'articolo 43.

I titoli predetti possono essere utilizzati per estinguere in tutto o in parte eventuali debiti contratti dall'intestatario con lo Stato; con Istituti statali o parastatali ai fini della ricostruzione di navi, impianti, fabbricati ad uso diverso di abitazione, per opere agrarie fondiarie, per la ricostruzione di scorte, nonché per il pagamento di imposte ordinarie e straordinarie sul patrimonio o di profitti di guerra o di contingenza.

I certificati di credito per danni di guerra sono a tutti gli effetti equiparati ai titoli emessi dallo Stato, e i pagamenti effettuati sui medesimi sono esenti da ogni tassa, imposta o ritenuta presente e futura ».

Poiché l'onorevole Stuni non è, al momento, presente, l'emendamento si intende decaduto.

Dobbiamo ora esaminare un articolo 32-*bis*, proposto dagli onorevoli Capalozza, Ricci e Cavallari. Esso dice:

« Per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di natanti aventi stazza lorda non superiore alle mille tonnellate, allorché la perdita, la distruzione o il danneggiamento siano avvenuti in pendenza della requisizione da parte dello Stato, verrà corrisposto l'indennizzo totale del costo della ricostruzione o riparazione, qualunque sia la località in cui il danno si sia verificato ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

In relazione a questo, c'è l'emendamento dell'onorevole Salerno che dice:

« Per la perdita, la distruzione e il danneggiamento di natanti di stazza lorda sino a 300 tonnellate, che costituivano i soli mezzi di lavoro non ancora sostituiti, verrà corrisposto l'indennizzo totale del costo di ricostruzione.

Per la perdita, la distruzione e il danneggiamento dei natanti di stazza lorda, compresa tra le 300 e le 500 tonnellate, che si trovano nelle condizioni stabilite dal 1° comma, verrà corrisposto un contributo pari all'80 per cento del costo di ricostruzione.

Ai proprietari e comproprietari di più natanti, aventi tutti diritto ai suddetti benefici, verrà corrisposto l'indennizzo o il contributo per la ricostruzione dell'unità di maggior tonnellaggio.

Per la ricostruzione delle navi di cui al presente articolo, è ammesso il raggruppamento armatoriale secondo le modalità previste dall'articolo 26.

Verranno sempre detratte le somme versate a titolo di indennità o di avaria in seguito a requisizione o noleggio ».

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Proporrei che fosse rinviato l'esame di questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari consente che sia rinviata la discussione anche del suo emendamento ?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 36-bis da me formulato, che riguarda quella tale ripartizione, di cui ci siamo occupati più volte, dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, concernente la ricostruzione edilizia. Per i meno abbienti, l'articolo 36 del disegno di legge in esame pone il 75 per cento della spesa a carico dello Stato e il 25 per cento a carico dei danneggiati. Invece, quando le riparazioni furono fatte eseguire dallo Stato a mezzo del Genio civile, secondo l'articolo 40 del succitato decreto legislativo n. 261 i due terzi sono a carico del danneggiato e un terzo a carico dello Stato.

Di fronte a questa posizione incongrua, sorgono gravi difficoltà, perché i danneggiati si trovano ora con pignoramenti mobiliari e si dovrebbe poi passare alla esecuzione.

L'articolo 36-bis che propongo è il seguente:

« Per i danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla

lettera a) n. 1 del precedente articolo, il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuta o che sarà dovuta ai termini dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata all'abitazione propria e della propria famiglia, è limitato a un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale ».

A questo articolo si riferiscono anche, come i colleghi ricordano, le due proposte di legge della collega onorevole Ada Natali: « Modificazioni e aggiunte al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, contenente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione (n. 1948 degli atti della Camera) e del collega onorevole Colitto: « Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, contenente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione (n. 2988).

Quella che ho proposto mi sembra la risoluzione più pratica e più concreta della questione. Non credo che occorra alcuna illustrazione, perché abbiamo parlato diverse volte di questa situazione particolare.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Evidentemente la proposta dell'onorevole Presidente, nel suo contenuto obiettivo, meriterebbe di essere accolta per il suo aspetto umano. Sta di fatto però che si è preoccupati che essa possa creare un pericoloso precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36-bis nel testo dianzi letto.

(È approvato).

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Desidero far presente la situazione nella quale si trovano in questi giorni quei sinistrati di cui ha fatto cenno l'onorevole Presidente. In seguito alla disposizione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 261 del 1947, sono in corso dei pignoramenti e quindi procedimenti di esecuzione.

PRESIDENTE. Ho interessato della cosa l'onorevole Sottosegretario, il quale ha dato disposizioni per la sospensione delle esecuzioni.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io mi sono permesso, nel caso che ce ne fosse bisogno, di formulare il seguente ordine del

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

giorno, che sottopongo all'approvazione della Commissione:

« La Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti sui danni di guerra, in considerazione dell'avvenuta approvazione dell'articolo 36-bis del disegno di legge, col quale si pongono a carico dello Stato i due terzi della spesa di ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, invita il Governo a emanare disposizioni alla pubblica amministrazione, affinché gli atti di esecuzione relativi a quanto sopra, e a carico di privati sinistrati, vengano sospesi fino all'approvazione della legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Questo ordine del giorno che risulta approvato all'unanimità, è opportuno per avvalorare l'opera che sta compiendo il Sottosegretario di Stato per i danni di guerra.

Propongo ora un articolo 39-bis, strettamente legato all'articolo 39, concernente il contributo diretto in capitale.

L'articolo 39 del testo della Commissione dice:

*Casi di contributo maggiorato
per la ricostruzione di abitazioni.*

« Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione, siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 è inferiore a 10 mila abitanti od in quelli nei quali sia stato riconosciuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 24 sino ad un milione di lire per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Il beneficio di cui al precedente comma non è concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'articolo 36, ed è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia, è concesso il contributo di cui al primo comma, ancorché gli edifici siano siti

in comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, qualora il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali di reddito previste nel secondo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso comune ».

Il contributo diretto in capitale viene corrisposto laddove si è verificata una distruzione superiore al 75 per cento, in ragione dell'80 per cento della spesa di un milione per ogni unità abitabile, col limite di sei unità abitabili.

Noi già vedemmo che la formulazione dell'articolo 38 della Commissione è imperfetta, perché si deve parlare di spesa; e venne sollevata questa questione in Assemblea dall'onorevole Stuani. E siamo d'accordo. Tanto che trovo una annotazione nei miei appunti, che bisogna rivedere questo articolo 38 in relazione all'attuale disposto dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Ma, in riferimento all'articolo 39, vi è anche una risoluzione che abbiamo adottato in sede di discussione in Assemblea. La misura dell'80 per cento, commisurata alla spesa di un milione, risale alla succitata legge n. 409. Successivamente, per le ricostruzioni che si eseguono non col metodo di sei contributi per unità abitabili, ma con l'altro metodo, cioè col contributo rateale sulla spesa, senza tener conto di un limite di volume, il coefficiente di rivalutazione stabilito con decreto interministeriale è stato modificato in questo senso: che il coefficiente è stato aumentato di 9 punti in alcune provincie d'Italia, di altri punti in altre provincie. Per Roma, Genova, Spezia, Torino, Novara e altre città è stato portato a 47; per tutte le altre provincie è stato portato a 43, mentre era di 34. Dicemmo perciò in Assemblea che proporzionalmente avrebbe dovuto essere aumentata quella base di un milione per la ricostruzione fatta con l'altro metodo del contributo diretto.

Quindi, la prima proposta è quella di portare da un milione ad un milione e 200 mila lire il limite massimo per ogni unità immobiliare della concessione del contributo diretto in capitale, di cui al primo comma dell'articolo 39.

Tenuto fermo questo, l'articolo 39-bis da me proposto si riferisce anche all'emendamento dell'onorevole Angelini presentato in Assemblea, e sostituirebbe l'ultima parte dell'attuale articolo 39 del testo della Commissione; esso riguarderebbe la ricostruzione dell'unica casa di abitazione del danneggiato, che si trovi in quelle tali condizioni patrimoniali e di

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

reddito stabilite dalla legge, quindi danneggiato meno abbiente; con questo emendamento si mira a limitare il volume della ricostruzione alla spesa.

Ricorre perciò un limite volumetrico, perché secondo le disposizioni attuali della ricostruzione bisogna ricostruire una casa del medesimo tipo e dello stesso volume del fabbricato distrutto. Ma, se il danneggiato dovesse ricostruire una casa del medesimo volume del fabbricato distrutto, non potrebbe riavere la propria casa.

Primo punto da stabilire è pertanto questo: che il danneggiato può ricostruire una casa nei limiti del volume corrispondente alla spesa X. Questa spesa X bisogna portarla in relazione al milione e 200 mila, che andremo a porre nell'articolo 39. Il contributo deve essere poi pari alla spesa di lire 1.200.000.

Allora, sul presupposto che il contributo diretto in capitale viene portato da un milione a 1.200.000, come venne discusso e chiarito in Assemblea, leggerò ora la formulazione che ho preparato per l'articolo 39-bis.

ROCCHETTI. Secondo me bisognerebbe interferire prima sull'articolo 39. Esistono due questioni: una è la questione di carattere generale relativa all'articolo 39, per cui il limite di un milione deve essere elevato a 1.200.000. Dico « deve », perché, per quanto non sia stato scritto nella risoluzione dell'Assemblea, il Presidente lo disse chiaramente e il Sottosegretario o il Ministro, non ricordo, lo approvarono. Subordinatamente, in modo connesso a questa questione, c'è l'altra di autorizzare colui, che aveva una abitazione superiore, a poter ricostruire nei limiti della spesa fino a quel limite che sarà segnato nell'ultimo comma dello stesso articolo 39.

Bisogna perciò rivedere prima di tutto il primo comma dell'articolo 39.

PRESIDENTE. Nell'articolo 39, secondo la formulazione della Commissione, innanzi tutto bisogna sostituire le parole « che ricostruiscono » alle parole « che ricostruiscono ». Poi, invece di « coefficiente », bisogna mettere « percentuale ». Inoltre bisogna dire « in ragione dell'80 per cento della spesa », invece di « dell'80 per cento della base di commisurazione ».

ROCCHETTI. Ho riflettuto a lungo su questa questione e mi sono consigliato anche con i tecnici in materia. Ero convinto che bisognasse dire « spesa », attratto dalla formula della legge 25 giugno 1949, n. 409. Si tratta infatti semplicemente di una questione di carattere formale, perché quando la

succitata legge n. 409 parla della spesa, non parla di quella effettiva, ma della spesa calcolata secondo gli articoli precedenti, il che è un sistema analogo a quello introdotto da noi nel disegno di legge. Quindi, se parlassimo della spesa, introdurremmo una miglioramento.

Comunque, possiamo anche dire « spesa », ampliando fino a un milione, però sia i danneggiati sia il Ministero ritengono che non convenga toccare il sistema della legge n. 409, in quanto vi sono delle circolari che hanno dettagliato in modo completo ed è bene, nell'interesse dei sinistrati, non modificare.

D'altra parte, se parliamo di spesa, sorge la difficoltà dell'accertamento di essa, perché dovrebbe trattarsi di un calcolo da fare *a posteriori*, in sede di collaudo, e ne risulterebbe, dal punto di vista del Genio civile, una discussione molto più complessa.

Potrebbe perciò restare la formula già adottata nell'articolo 39, primo comma, elevando però il limite a un milione e 200.000.

PRESIDENTE. La formula dell'articolo 39 fu da me adottata per metterla in relazione col congegno della base di commisurazione, escludendo l'ultimo comma dell'articolo 24, che riduce alla metà.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Desidero un chiarimento. L'articolo 24, così come dice il titolo, ha riguardo alla base di commisurazione del contributo. Ora questa legge corrisponde i contributi sia per l'edilizia, sia per l'agricoltura, sia per l'industria, ecc. Ritengo però che l'articolo 24 sia correttamente interpretato quando si ritiene che voglia esprimere questo concetto: che allorché si parla nella lettera c) del moltiplicatore, ci si riferisce a un moltiplicatore che non deve essere unico per tutti i settori — edilizia, agricoltura, industria, ecc. —; ma che il Ministro competente, d'intesa col Ministro del tesoro, determinerà il moltiplicatore in misura diversa a seconda del settore cui si riferisce.

Non vorrei, se si ritenesse che il moltiplicatore di cui all'articolo 24 della nostra legge fosse uno e uno solo, che esso risultasse inferiore a quello della succitata legge n. 409.

Quindi bisogna interpretare la lettera c) dell'articolo 24 nel senso che il Ministro competente, di concerto col Ministro del tesoro; determinerà il moltiplicatore per ogni settore.

PRESIDENTE. Si può aggiungere che, allo stato delle cose, abbiamo il coefficiente soltanto per la materia edilizia.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quindi all'entrata in vigore della legge, gli altri Ministeri dovranno determinare gli altri moltiplicatori.

BOSCO LUCARELLI. Nella legge 25 giugno 1949, n. 409, la decurtazione per vetustà è del 20 per cento, mentre nel nostro articolo 24 viene portata al 25 per cento. Ritengo che sia necessario stabilire che, per la base di commisurazione, ci si riporta al 20 per cento.

PRESIDENTE. Non mi pare che questa preoccupazione abbia ragione d'essere. È stato aumentato a 25 il coefficiente di decurtazione per vetustà, per tener conto del maggior grado di deperimento di alcuni beni. Siccome questa è la legge generale, il coefficiente di vetustà è stato portato da 20 a 25. Ma in materia edilizia il coefficiente viene stabilito volta per volta. Quando si tratta di fabbricati nuovi, siccome l'usura del fabbricato è molto più lenta di quella di un bene mobile, facilmente deperibile, il coefficiente di vetustà è stato calcolato alcune volte nel 0,20, 0,30, 0,40 e solo quando si tratta di fabbricati aventi tre o quattro secoli di vita si è arrivati al massimo del 5 per cento. Il 25 per cento indicato nell'articolo 24 è un limite.

BOSCO LUCARELLI. Non potremmo mantenere il limite della succitata legge del 1949?

PRESIDENTE. Ma in confronto alla suddetta legge abbiamo dato tanti altri benefici!

Sul secondo comma dell'articolo 39 mi pare che non ci siano rilievi.

ROCCHETTI. Al secondo comma là ove si dice: « che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'articolo 36 »; bisogna domandarsi se si riferisce a coloro che stanno al di sopra oppure a coloro che stanno al di sotto del suddetto criterio.

PRESIDENTE. È evidente che si riferisce a coloro che stanno al di sopra!

Quindi l'articolo 39 risulta così formulato:

« Ai proprietari che ricostruiscano fabbricati ad uso di abitazione, siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 è inferiore a 10 mila abitanti od in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a),

b), c) dell'articolo 24 sino ad un milione 200 mila lire per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Il beneficio di cui al precedente comma non è concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'articolo 36, ed è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione ».

L'ultimo comma sarà sostituito dalle disposizioni più favorevoli dell'articolo 39-bis.

Pongo in votazione l'articolo 39 con la variante da un milione a 1.200.000.

(È approvato).

L'articolo 39-bis potrebbe essere così formulato:

« Per la ricostruzione di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario e della propria famiglia, ancorché sita in comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 36, e non sia proprietario di altro immobile, può il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di 1.200.000 lire. Tale somma sarà corrisposta al danneggiato in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 39.

Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati, che si avvantaggino del medesimo beneficio, e su parere favorevole della commissione comunale edilizia, è consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in unico fabbricato ».

Così abbiamo eliminato quelle discrepanze che esistevano nella prima formulazione.

ROCCHETTI. Con questo raggruppamento si supera anche il fatto di non essere proprietari di un solo fabbricato?

PRESIDENTE. Tutti i proprietari si debbono trovare nelle medesime condizioni. Invece di andare a ricostruire una casetta piccolissima, per ragioni di economia e di urbanistica si possono raggruppare.

Pongo in votazione l'articolo 39-bis così formulato.

(È approvato).

ROCCHETTI. Noi abbiamo approvato un articolo 38-bis, che riguarda le maggiori

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

zioni per le zone sismiche. Questa disposizione va posta dopo tutti gli articoli che riguardano i criteri speciali di ricostruzione, quindi deve andare dopo l'articolo 39-bis.

PRESIDENTE. È esatto. Quindi l'articolo 38-bis viene situato dopo l'articolo 39-bis e prende il numero 39-ter.

ROCCHETTI. Le ultime parole « di cui ai due articoli precedenti » vanno sostituite con le altre: « di cui ai tre articoli precedenti ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può essere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ora dobbiamo porre un titolo all'articolo 32. Mi pare che questo articolo si occupi non delle navi e dei galleggianti, ma delle attrezzature.

SALERNO. Il titolo potrebbe essere: « Attrezzature e dotazioni di bordo ».

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, può essere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dopo l'articolo 32 gli onorevoli Capalozza, Ricci e Cavallari propongono di aggiungere il 32-bis, così formulato:

« Per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di natanti aventi stazza lorda non superiore alle mille tonnellate, allorché la perdita, la distruzione o il danneggiamento siano avvenuti in pendenza della requisizione da parte dello Stato, verrà corrisposto l'indennizzo totale del costo della ricostruzione o riparazione, qualunque sia la località in cui il danno si sia verificato ».

Vi è anche un emendamento Salerno, così formulato:

« Per la perdita, la distruzione e il danneggiamento di natanti di stazza lorda sino a 300 tonnellate, che costituivano i soli mezzi di lavoro non ancora sostituiti, verrà corrisposto l'indennizzo totale del costo della ricostruzione.

Per la perdita, la distruzione e il danneggiamento di natanti di stazza lorda compresa tra le 300 e le 500 tonnellate, che si trovano nelle condizioni stabilite dal primo comma, verrà corrisposto un contributo pari all'80 per cento del costo di ricostruzione.

Ai proprietari e comproprietari di più natanti, aventi tutti diritto ai suddetti benefici, verrà corrisposto l'indennizzo o il contributo per la ricostruzione dell'unità di maggiore tonnellaggio.

Per la ricostruzione delle navi di cui al presente articolo è ammesso il raggruppa-

mento armatoriale, secondo le modalità previste dall'articolo 26.

Verranno sempre detratte le somme versate a titolo di indennità o di avaria in seguito a requisizione o noleggio ».

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Il mio emendamento non riguarda la marina mercantile vera e propria, ma quelle imbarcazioni di pescatori che sono andate perdute o hanno avuto danneggiamenti.

SALERNO. Nell'emendamento dell'onorevole Cavallari c'è una restrizione, perché pone la condizione della requisizione da parte dello Stato, mentre un gran numero di pescatori, che non avevano il naviglio requisito, lo hanno perduto per fatti di guerra; e questi non sarebbero compresi.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Il mio emendamento è più ampio, però, come tonnellaggio, perché arriva a 1.000 tonnellate, mentre l'emendamento dell'onorevole Salerno arriva a 300 tonnellate.

SALERNO. Io ho considerato un tonnellaggio inferiore, pensando che così l'emendamento potesse essere più facilmente accettabile dal Governo. In secondo luogo perché coincideva con il criterio che già si trova in altre leggi, e precisamente nella legge sulle ricostruzioni navali. È inutile dire che, se il Governo accetta il tonnellaggio maggiore, è tanto meglio per la ricostruzione del settore economico.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Prego l'onorevole Salerno di tener presente la modifica che è intervenuta in seguito a quell'articolo che riguarda le posizioni già liquidate. La legge ora ritiene non suscettibili di variazioni soltanto le liquidazioni effettuate ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge del 1940. Le altre liquidazioni sono suscettibili di variazioni. Quindi l'inciso « non ancora sostituiti » può essere in contrasto con questo miglioramento della legge.

SALERNO. Sopprimiamo « non ancora sostituiti ».

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Io pregherei di mettere in votazione il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Salerno, portando il numero di tonnellate a 1.000, con il che, a mio avviso, ci si riferisce alle piccole imbarcazioni. Se dovesse essere respinto questo limite, potremo ripiegare sulla misura indicata dall'emendamento Salerno.

TROISI, Relatore per la maggioranza. Io sono perplesso, perché accogliendo il concetto del risarcimento totale, vulneriamo il si-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

stema di tutto il disegno di legge. Mi rendo conto dei principi sociali che ispirano questa proposta, ma vorrei almeno qualche elemento quantitativo, per renderci conto di quanti saranno i natanti che beneficerebbero di questa disposizione.

SALERNO. Voglio spiegare perché ho apportato all'emendamento 32-bis, che in un primo tempo era stato disatteso, una modificazione. Questa è derivata, perché mi rendevo conto delle preoccupazioni che potevano sorgere da parte del relatore e del Governo. La mia dizione attuale è quella che si trova già in altre leggi, e infatti la legge sulle ricostruzioni navali, pur avendo delle finalità diverse, conteneva questa disposizione relativa ai danni di guerra. Era un caso così evidente di giustizia sociale, che se ne volle tener conto, e una gran parte degli armatori se ne sono avvalsi. Si tratta della legge 8 marzo 1949, n. 75, (che limitava il tonnellaggio a 150 tonnellate) e una successiva legge del maggio 1950 (che portava il tonnellaggio a 300 tonnellate).

Perché ne parliamo ancora in questo disegno di legge? Perché in quelle altre vi era una limitazione di stanziamento fino ad un miliardo. Con l'emendamento dell'onorevole Cavallari si allargano i confini, ma si allargano relativamente, e ciò mi preoccupa.

Tuttavia posso assicurare che, avendo una gran parte dei proprietari di questi natanti usufruito del vantaggio previsto dalle altre leggi, l'ampliamento si ridurrà a poche migliaia di tonnellate da ricostruire. Fare un calcolo preciso è una cosa impossibile; però, nei limiti della dizione che io ho adottato, possiamo essere sicuri che già una gran parte dei proprietari si sono avvalsi di questo beneficio.

PRESIDENTE. Il relatore per la maggioranza ha fatto presente che il sistema del disegno di legge è quello di dare un contributo, non di dare un indennizzo al cento per cento. Questo principio è stato tenuto sempre presente, all'infuori dell'unico caso dell'abitazione di gente misera, entro il limite di spesa già predeterminato, cioè per un milione e 200 mila lire, qualunque sia la spesa effettiva che sopporta il danneggiato. Sappiamo che nel caso di ricostruzione di abitazioni ci sono delle disposizioni speciali che derogano in senso particolarmente favorevole, perché si tratta del problema sociale della casa e del problema sociale ed economico della ricostruzione edilizia. Ma in fondo, quando si dà il mezzo per ricostruire la nave, che cosa si fa? Si dà il mezzo per ricostruire quella atti-

vità propria del danneggiato, che in questo caso è marittima, mentre in altri casi può essere industriale, commerciale, artigiana. Ora, neppure per le imprese artigiane, quando l'impresa rappresentava l'unico mezzo economico del danneggiato, abbiamo concesso il 100 per cento. Introdurremmo perciò un principio, che sarebbe un principio eccezionale per una sola attività. Mentre, d'altra parte, per questa attività marittima soccorrono già altre leggi.

SALERNO. Quello che dice l'onorevole Presidente sarebbe giustissimo, se il principio che io e l'onorevole Cavallari enunciamo nei nostri emendamenti non fosse già sancito in altre leggi. Sarebbe strano che in altre leggi, che non si occupano di proposito del danno di guerra, questa particolare situazione delle navi inferiori a 300 tonnellate avesse dato diritto alla ricostruzione integrale a spese dello Stato, e che questo beneficio fosse rietto proprio nella sede specifica e competente del risarcimento dei danni di guerra.

Dice l'onorevole Presidente che noi introdurremmo un principio contrastante col principio adottato per altri settori dell'economia. Ma quando questo principio è stato già introdotto ed è divenuto operante in base ad altre leggi, non comprendo perché nella sede competente del risarcimento del danno di guerra non debba fare la sua apparizione. Ritengo anzi che ci sarebbe contraddizione se non lo riconfermassimo qui, dal momento che sta in altre leggi le quali, pure occupandosi specificamente della ricostruzione, hanno sentito il bisogno sociale di introdurre quest'inciso relativo ai danni di guerra. Se noi lo respingessimo, esso creerebbe una discontinuità e una disorganicità nel sistema delle leggi.

PRESIDENTE. Quella di cui lei parla, onorevole Salerno, è la legge per le ricostruzioni navali, ma mancavano gli stanziamenti.

SALERNO. Erano limitati. Ma ora che sono stati stornati alcuni miliardi per una baleniera che non si fa più, ci sono ancora sei o sette miliardi disponibili, di cui un miliardo andrà alla pesca.

Però bisogna riconoscere che lo stanziamento era limitato. Ecco perché solo alcuni ne hanno usufruito.

In fondo, sempre nei limiti proposti da me — è più largamente dall'onorevole Cavallari — la proposta è già assorbita in parte da altre disposizioni di legge e da altri stanziamenti. Quindi si tratterebbe soltanto di una integrazione e non vedo come ci possa essere un contrasto di principio.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Rimane sempre l'osservazione fondamentale che in questo disegno di legge, quando si tratta di ricostruire il naviglio, ci troviamo di fronte a piccole aziende artigiane marittime. E in questo disegno di legge, tengo a rilevare, abbiamo parlato di aziende in genere, abbiamo inserito delle disposizioni più favorevoli per l'Italia meridionale, ma per le piccole aziende artigiane, che formano il mezzo economico di produzione di questi danneggiati, un indennizzo al 100 per cento non l'abbiamo concesso.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Il collega Salerno ha fatto un'eccezione che merita di essere considerata. Ha detto cioè che noi creiamo una disarmonia con le leggi precedenti. Ma, dato che uno degli scopi di questo disegno di legge è quello di coordinare tutte le disposizioni precedenti, eliminando quelle sperequazioni che vi sono tra l'uno e l'altro settore economico, noi abbiamo appunto il compito di stabilire una uniformità di indirizzo.

Per questa ragione sono contrario agli emendamenti degli onorevoli Cavallari e Salerno.

STUANI. Se si vuole seguire il parere dell'onorevole Presidente e del relatore per la maggioranza, bisognerebbe dire in questo disegno di legge che, per quanto riguarda i danni di guerra marittimi, rimangono valide le disposizioni delle leggi precedenti.

PRESIDENTE. Essi sono stati da noi contemplati in questo provvedimento con apposite disposizioni.

STUANI. Si potrebbe fare un inciso, per dire che, per quanto riguarda il piccolo naviglio, resta in vigore la legge sulle ricostruzioni marittime.

SALERNO. Desidero far presente, dal punto di vista sostanziale, che se nella legge sulla ricostruzione navale si volle fare un'eccezione per questo piccolo naviglio, la ragione c'era. Perché è vero che tutte le industrie, tutte le aziende, tutte le case sono andate soggette a danni di guerra. Però il danno patito da questo naviglio è stato enorme, al punto che abbiamo ora solo una decima parte delle tremila tonnellate di naviglio che avevamo prima della guerra. Non c'è nessun settore dell'economia italiana che abbia subito una falciatura così tremenda.

Si deve aggiungere che questa è una attività che non ha nessun aiuto in Italia. Molti sono gli aiuti che si danno sotto il profilo della ricostruzione, ma questo è un settore completamente dimenticato. Questa è la ragione per

la quale nella legge sulle ricostruzioni navali dell'8 marzo 1949, n. 75, che va sotto il nome di legge Saragat, la quale aveva lo scopo di equilibrare il prezzo di costruzione delle navi in Italia col prezzo corrente dei mercati delle navi estere, e non aveva nulla a che vedere con i danni di guerra, venne preso in considerazione all'articolo 26 la situazione eccezionale di questo settore dell'economia, prevalentemente peschereccio. Sembrò assurdo che in una legge per la ricostruzione navale, sia pure fuori materia, non si tenesse conto di questa situazione. E la disposizione fu ripetuta e allargata nella legge successiva, con l'aumento del tonnellaggio da 150 a 300 tonnellate. Se questo principio del risarcimento integrale del danno di guerra del piccolo naviglio, fissato in altre leggi, venisse disatteso nella legge specifica sui danni di guerra, si darebbe alle leggi un carattere di anomalia che io non riuscirei a comprendere.

ZACCAGNINI. Mi sembra che queste osservazioni dell'onorevole Salerno siano abbastanza persuasive. C'è stata una parte di questo naviglio da pesca, che costituiva l'unica fonte di vita di molta gente, che è stata già ricostruita col beneficio del cento per cento. Quelli che non hanno potuto beneficiare delle leggi precedenti o per ignoranza della legge o per insufficienza di stanziamenti, oggi con questa legge sui danni di guerra, che sarebbe l'unica a cui potrebbero appellarsi, dovrebbero avere una condizione di netto sfavore. Non si comprende perché dovrebbe esserci questa sperequazione tra gente che ha gli stessi diritti e gli stessi bisogni.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Prima di associarmi a quello che hanno detto il Presidente e il relatore per la maggioranza, voglio far notare che c'è un equivoco. Si dice: non possiamo creare disarmonie. Ed è giusto. Ma noi non creiamo nessuna disarmonia, perché si tratta di leggi completamente diverse, e questo lo ha sottolineato lo stesso onorevole Salerno. Le leggi precedenti, a cui si fa riferimento, non riguardano i danni di guerra.

Mi rendo conto della estrema nobiltà che ha ispirato l'onorevole collega Salerno e mi rendo conto anche della giustizia obbiettiva, in senso assoluto, della sua richiesta. Ma, evidentemente, questa richiesta avrebbe presupposto una diversa impostazione del disegno di legge in esame per quanto riguarda il settore artigiano. Lo stesso trattamento di privilegio si sarebbe cioè dovuto fare per tutte le aziende artigiane che costituivano l'unica fonte di produzione del danneggiato.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Ma questo non abbiamo fatto. Il riferimento dell'onorevole Salerno ha un valore, ma un valore di natura umana e sociale, se vogliamo, che non ha relazione con questo disegno di legge.

Anzi, da un punto di vista legislativo, io affermo che ogni legge poggia soprattutto su un criterio di equità; quando viene a mancare il criterio di equità, evidentemente tutta la legge ne rimane scossa. Ora noi verremmo a mancare ad un criterio di equità se, accordando un privilegio al naviglio mercantile, lo negassimo ad altri settori che, a parte il criterio legislativo, dal punto di vista umano e sociale sono sullo stesso piano. Mi sapete infatti dire quale differenza c'è tra il piccolo, sventurato artigiano della Basilicata o della Calabria e questo altrettanto sventurato artigiano del mare? Essi sono sullo stesso piano. Abbiamo già fatto un trattamento per gli altri settori, che urterebbe profondamente contro il trattamento che saremmo per fare a quest'altra categoria artigiana, ugualmente nobile come l'altra — dico nobile come bisognevole di soccorso — ma non più delle altre.

Su questo richiamo l'attenzione della Commissione oltre che sull'onere di bilancio, del quale mi debbo preoccupare.

Tengano anche presenti gli onorevoli membri della Commissione, che quella legge alla quale si riferisce l'onorevole Salerno è una legge in piena validità. C'è solo la difficoltà di fondi. Ma non possiamo sopperirvi noi con questa legge.

SALERNO. Io vorrei essere convinto del mio torto giuridico. È vero che la legge dell'8 marzo 1949, n. 75, dalla quale ho tratto la formulazione del mio articolato aggiuntivo, si occupa di altra materia. Però per questa parte costituisce una anticipazione sui danni di guerra. E avremmo questa incongruenza: che mentre il principio è stato affermato in una legge che non riguardava i danni di guerra, lo respingeremmo nella sede competente.

In secondo luogo, in quale situazione curiosa si verrebbero a trovare questi titolari di beni? Coloro che per una ventura qualsiasi hanno potuto usufruire della succitata legge n. 75, hanno avuto la ricostruzione integrale; coloro che non hanno potuto usufruire della medesima e che vorrebbero beneficiare della legge attuale, che dovrebbe essere la fonte maggiore, non trovano più la disposizione. Allora dovrebbe essere soltanto una questione di fondi.

PRESIDENTE. Si farà un'altra legge speciale.

SALERNO. Ma quale sede migliore di questo disegno di legge per ovviare agli inconvenienti suddetti?

PRESIDENTE. Questa è la legge generale. Ci sarà una legge particolare, che contemplerà questo caso particolare.

SALERNO. Un'ultima considerazione di fatto. Diceva il Sottosegretario: Perché dovremmo creare una situazione di privilegio per questi artigiani, sventurati come i nostri artigiani della Calabria e della Basilicata?

Per la verità, senza voler fare una specie di casta dei marittimi, debbo ricordare che il rischio e il danno, a cui è esposta l'attività marinara con una guerra, sono profondamente diversi da quelli che possono essere il rischio o il danno di colui che ha una mola, che ha una piccola officina, dove fabbrica con piccoli strumenti da artigiano. C'è quindi un lato umano e sociale che va considerato.

Ecco perché l'articolo 26 fu predisposto, anche uscendo dall'ambito della legge n. 75 dell'8 marzo 1949. C'era una esigenza sociale che si imponeva allora e che, secondo me, dovrebbe imporsi *a fortiori* adesso, che siamo nella sistemazione di tutta la materia.

Dopo di che, non ho altri argomenti. Però, debbo dichiarare che tutto quello che è stato detto, non mi persuade e quindi insisto nel mio emendamento.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Se i membri della Commissione ritengono che il principio da cui parte l'onorevole Salerno è già inserito precisamente in una legge precedente, sarà bene avere presente questa legge.

PRESIDENTE. Occorre considerare che il disegno di legge in esame sarà la legge generale sui danni di guerra e non dobbiamo creare sperequazioni. La legge per le costruzioni navali è una legge speciale; questa come tale si applicherà a prescindere dalla legge generale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Rileva l'onorevole Salerno che c'è tutta una parte di artigiani marittimi, che non ha potuto beneficiare delle provvidenze di quella legge. Ma noi col suo emendamento a chi verremmo incontro? Solo ad una parte dei suddetti, perché altri, pur compresi come categoria in quella legge, ma non essendo danneggiati di guerra, resterebbero ugualmente fuori.

SALERNO. Per il settore dei danneggiati di guerra, l'articolo 26 è una vera e propria anticipazione. La succitata legge n. 75 ha lo scopo di favorire la ricostruzione in Italia, per il periodo di un triennio, di navi mercantili di qualità corrispondente alle particolari

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

esigenze dell'economia nazionale. Quindi non tratta dei danni di guerra. Tuttavia l'articolo 26 della succitata legge dice: « Ai proprietari di navi mercantili non superiori a 150 tonnellate (poi il tonnellaggio è stato portato a 300) di stazza lorda, perdute per causa di guerra e che costituivano per i proprietari stessi l'unico mezzo di lavoro non ancora sostituito, potrà esserè concesso per la ricostruzione di una nuova unità dello stesso tipo uno speciale finanziamento per un ammontare non superiore al costo presunto della nuova costruzione (mentre per tutte le altre forme di costruzione c'è un contributo) ridotto dell'importo dei contributi da corrisponderci in base alla presente legge, nonché dell'indennità di perdita percepita e da percepire a qualsiasi titolo ».

L'articolo 26 continua con altre disposizioni. Ma è evidente che questa prima parte riguarda espressamente i danni di guerra.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Basta aumentare i fondi per l'attuazione di quella legge. La disposizione specifica rimane in vigore.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari aveva consigliato di porre in votazione la prima parte dell'emendamento Salerno, modificato secondo la sua proposta di salire da 300 a 1.000 tonnellate.

Pongo perciò in votazione questa prima parte, sulla quale relatore e Governo sono contrari:

« Per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di natanti di stazza lorda fino a 1.000 tonnellate, che costituivano i soli mezzi di lavoro, verrà corrisposto l'indennizzo totale del costo di ricostruzione ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la stessa parte, sostituendo « 300 tonnellate » a « 1.000 tonnellate ».

(Non è approvata).

L'emendamento quindi non è accolto e si può considerare assorbito anche l'emendamento Cavallari.

Rinvio il seguito della discussione alle 17 del pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 17,15).

PRESIDENTE. È stata deferita ai colleghi onorevoli Cavallari, Riccio e Rocchetti la formulazione dell'articolo 19-bis concernente la costituzione di una commissione speciale centrale per i danni fuori del territorio

nazionale. La questione da superare è questa: per i beni danneggiati o distrutti fuori dell'attuale territorio dello Stato, si disse di costituire una commissione speciale e di attribuire al Ministro stesso la risoluzione del gravame contro il provvedimento del Ministero del tesoro — non della Intendenza di finanza, perché abbiamo attribuito la competenza in merito al Ministero del tesoro — il quale si pronuncia in questa materia sentita questa commissione. Quindi sarebbe un caso di revisione che dà luogo ad una nuova pronuncia del Ministro, sentita una diversa commissione.

ROCCHETTI. Vi è un articolo 18-bis presentato dagli onorevoli Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille.

PRESIDENTE. Questo articolo 18-bis dice:

« È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa con il compito di esprimere il proprio parere in ordine alla concessione di contributi e indennizzi per i danni ai beni previsti nel secondo comma dell'articolo 15, in base agli atti e alle proposte trasmessi dai competenti uffici del Ministero del tesoro.

La Commissione, che è nominata con decreto del Ministro del tesoro, il quale può suddividerla in più sezioni, è presieduta da un magistrato di Cassazione ed è composta da tre funzionari del Ministero del tesoro, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari del Ministero degli affari esteri e da due del Ministero dell'Africa italiana, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti della Commissione.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra.

Il parere della Commissione è notificato all'interessato che potrà, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentare le sue osservazioni e deduzioni al Ministero del tesoro.

Il Ministero, sulla base degli atti e del parere della Commissione e sentito ove lo ritenga opportuno il parere della Commissione centrale prevista dall'articolo 19, emette il provvedimento di liquidazione.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Per i danni ai mobili subiti dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri resta in vigore la legge 11 novembre 1941, n. 1432 ».

Questa però non è una nuova formulazione; si tratta di un articolo già presentato, che prendemmo in esame e che fu ritenuto insufficiente.

ROCCHETTI. È una formulazione che contiene i concetti cui dobbiamo ispirarci. Bisogna vedere se si inquadra col resto.

PRESIDENTE. No. Abbiamo già approvato l'articolo 18 che parla della commissione provinciale dei danni di guerra.

ROCCHETTI. Nell'ultimo comma del suddetto articolo 18 la parola « superino » che troviamo due volte, dal punto di vista linguistico, non è esatta, perché la legge non fa mai delle ipotesi.

PRESIDENTE. La correggeremo in sede di coordinamento.

L'articolo 18 contempla il caso della normale commissione provinciale. Abbiamo poi approvato l'articolo 19, che riguarda la commissione centrale per i danni di guerra. In esso non è indicato il numero dei ricorsi per la suddivisione in sezioni, ma forse non è necessario, perché si tratta della commissione centrale.

Gli articoli 18 e 19 si riferiscono ai ricorsi ordinari. Abbiamo poi approvato un articolo 19-ter, il quale stabilisce che l'Amministrazione non può discostarsi dal parere delle commissioni senza indicarne le ragioni.

Questo è il sistema. Bisogna inserire tra l'articolo 19 e il 19-ter un articolo 19-bis.

Vi è l'articolo 19-bis proposto dagli onorevoli Natali, Borioni ed altri, che ho già letto. Vi è poi una proposta dell'onorevole Lupis che dice:

« Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania, provvede il Ministero del tesoro, previo parere della apposita commissione funzionante presso il Ministero stesso e composta:

1°) di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, che la presiede;

2°) di quattro funzionari del cessato Ministero dell'Africa italiana, di cui due funzionari del ruolo di governo e gli altri due funzionari dei ruoli tecnici coloniali (uno del ruolo ingegneri architetti, e l'altro del ruolo

direttivo Centro agrario sperimentale o del ruolo degli ispettori agrari);

3°) di un funzionario del Ministero degli affari esteri;

4°) di due funzionari del Ministero del tesoro;

5°) di tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nel territorio di cui sopra.

Per ciascun componente la commissione è nominato un supplente il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo ... comma ... il Ministero del tesoro provvederà ad istituire più commissioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo ».

Lo stesso onorevole Lupis propone un articolo successivo:

« Il Ministero del tesoro notifica all'interessato la propria decisione. Avverso la stessa è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, l'opposizione da parte dell'interessato. Essa viene esaminata dal Ministro del tesoro che decide in via definitiva, con proprio decreto, sentiti gli uffici tecnici erariali e il parere della commissione centrale di cui al successivo articolo ... ».

Si tratta quindi della stessa commissione centrale che dà il parere sempre in grado di appello.

Perché ella, onorevole Lupis, ha previsto che sulla opposizione debba decidere il Ministro in via definitiva « sentiti gli uffici tecnici erariali »? Negli altri casi non l'abbiamo messo.

LUPIS. Credevo che fosse un principio già adottato; ma non ha importanza.

PRESIDENTE. Quindi il primo articolo aggiuntivo dell'onorevole Lupis, che ho letto, prende il numero 19-bis.

ROCCHETTI. Noi ci stiamo occupando di una materia complessa che, secondo me, dovrebbe essere distinta in due punti diversi. Ci occupiamo prima di tutto, come materia specifica, delle liquidazioni da farsi per i danni subiti nel Territorio Libero di Trieste e in quei territori che sono divenuti purtroppo territorio straniero.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Ossia per le distruzioni verificatesi nei territori non più appartenenti allo Stato italiano. Ma rimarrebbero esclusi i danni verificatisi all'estero propriamente detto.

ROCCHETTI. Riordiniamo le idee. Prima di tutto qual è l'oggetto di questa norma? Il comma secondo dell'articolo primo e l'articolo 44.

PRESIDENTE. Quindi vengono contemplati anche i danni all'estero, per i quali si dice che, salvo trattamento migliore derivante dalle convenzioni — e convenzioni ancora non sono state fatte — si applica la presente legge. Se vi è stata una liquidazione in base a convenzione speciale, e si fa poi una liquidazione in base alla presente legge, si detrae quanto i danneggiati hanno percepito in applicazione della convenzione, ma si deve fare la stima in base alla presente legge. La commissione che deve giudicare sui danni verificatisi fuori dell'attuale territorio italiano, deve giudicare non soltanto per il Territorio Libero di Trieste, il Dodecanneso ecc., ma anche per l'estero.

ROCCHETTI. Abbiamo tre tipi di danni: danni subiti da cittadini italiani in territorio italiano, danni subiti da cittadini italiani in territorio che non appartengono più allo Stato italiano, e danni subiti all'estero. Adesso abbiamo due questioni da risolvere: una questione di competenza di amministrazione attiva, e una questione di competenza giurisdizionale. Finora abbiamo risolto il problema semplicemente in relazione ai danni subiti dai cittadini nello Stato. E l'abbiamo risolto in questo modo: introducendo una competenza dell'amministrazione attiva, cioè dell'Intendenza di finanza, la quale procede in modo autonomo oppure sentita una commissione. Successivamente abbiamo introdotto per il ricorso di carattere amministrativo una commissione centrale. Tutto questo copre i danni per i cittadini nel territorio dello Stato.

PRESIDENTE. Abbiamo approvato l'articolo 31 che parla delle liquidazioni già eseguite, e abbiamo fatto in modo di dare valore legale alle liquidazioni delle Intendenze di finanza. Bisogna ora aggiungere a questo articolo un comma per completare il sistema, dicendo che anche le liquidazioni fatte da altri uffici per i beni già sottoposti alla sovranità italiana hanno valore giuridico. Cioè bisognerebbe aggiungere: « Le medesime disposizioni si applicano alle liquidazioni eseguite da altri uffici ».

ROCCHETTI. Perciò, sia l'emendamento dei colleghi Natali, Borioni ed altri, sia quello

dell'onorevole Lupis, dal punto di vista sistematico sono imperfetti. Perché prima di tutto dobbiamo cominciare a dire quali sono gli organi dell'Amministrazione che provvedono a fare queste cose, e poi quali sono i mezzi giurisdizionali, i ricorsi, le commissioni, ecc.

Noi stiamo creando la competenza di un organo amministrativo che proceda alle liquidazioni. Qual'è quest'organo? È un organo del Ministero del tesoro. Ricordate che quando trattammo questa materia, dicemmo che non era possibile seguire l'impostazione data dal Governo, secondo cui si sarebbe creato una specie di domicilio nel luogo dove risiedevano i cittadini rientrati in Italia, e vi sarebbe stata la competenza ordinaria delle Intendenze. Poiché ritenemmo che questo non era possibile, lasciammo in vita quella sezione che esiste al Ministero del tesoro. Anzi, secondo il disegno di legge si stabiliva una competenza fittizia dell'Intendenza di finanza di Roma, ma questo non fu voluto dai danneggiati. E che cosa accadeva? Le possibilità erano tre: o si seguiva il sistema del disegno di legge, cioè competenza dell'Intendenza di finanza di Roma, oppure si istituiva una competenza specifica del luogo dove il cittadino rientrava, oppure si creava un ente *ad hoc*. Si volle sostenere la necessità dell'ente *ad hoc*. Ora, qual è l'ente che provvede a questo? Una sezione del Ministro del tesoro. Ma questo è meno che niente, se non si dice dal punto di vista della competenza chi deve procedere. È il Ministro del tesoro, in buona sostanza, che fa le liquidazioni, ed è al Ministro del tesoro che si ricorre in questa forma impropria.

PRESIDENTE. Potremmo chiamarlo ricorso per revisione, oppure opposizione.

ROCCHETTI. Quindi dobbiamo cominciare col dire che alle liquidazioni dei danni nei territori che non appartengono più allo Stato, e di quelli subiti da cittadini all'estero, provvede il Ministro del tesoro con suo decreto, sentita la commissione speciale. Contro questi provvedimenti, decide il Ministro stesso, sentita l'altra commissione.

PRESIDENTE. Quindi cominciamo dalla determinazione dell'organo.

ROCCHETTI. L'emendamento degli onorevoli Natali, Ada, Borioni ed altri, parla della commissione ma non parla dell'organo. Anche l'onorevole Lupis mi pare che cominci nel suo emendamento con l'istituire una commissione.

PRESIDENTE. Ma lei, onorevole Rocchetti, ha presente il testo della legge? Gli

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

articoli 18, 18-bis e 19 parlano delle commissioni. Noi dobbiamo ritornare agli articoli 16 e 17. L'articolo 16 determina l'organo. Quindi per questi danni possiamo adottare la pratica seguita finora. Chi ha provveduto finora?

LUPIS. Il Ministero del tesoro o quello dell'Africa italiana.

BOSCO LUCARELLI. Al Ministero dell'Africa ci sono 80 mila pratiche.

LUPIS. Che sono già al Ministero del tesoro.

ROCCHETTI. Quindi dobbiamo indicare come organo il Ministero del tesoro.

BOSCO LUCARELLI. Del resto noi nelle diverse norme abbiamo già previsto sempre l'Intendenza di finanza o il Ministero del tesoro.

ROCCHETTI. Potremmo dire che « per i danni indicati nel secondo comma dell'articolo 1, provvede il Ministro del tesoro, sentiti gli organi competenti e la commissione indicata nell'articolo tot ».

PRESIDENTE. Bisogna distinguere, perché gli articoli 16 e 17 fanno questa distinzione: per i danni di guerra di cui alla lettera a) dell'articolo 4, non si sente la commissione; invece per quelli di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, si sente la commissione. Si tratta perciò di fare il parallelo con questi due articoli, per quanto riguarda i danni subiti in territori già sottoposti alla sovranità italiana e i danni subiti all'estero.

ROCCHETTI. Si potrebbe seguire il sistema del solo articolo 17, data la particolarità dell'organo che procede e la specialità della materia, per cui non potremmo avere informazioni altro che per via diplomatica. Quindi in tutti i casi si potrebbe sentire la commissione.

PRESIDENTE. Quindi il Ministro del tesoro provvederebbe, sentita la commissione speciale che andremmo a costituire.

Avverso il pronunciato del Ministro del tesoro, noi daremmo un gravame in via straordinaria in grado di appello allo stesso Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale. Quindi è lo stesso organo che si pronuncia una prima volta in primo grado, sentita quella commissione speciale competente per l'Africa italiana, ecc.; una seconda volta in secondo grado, sentita la commissione centrale. Il secondo caso sarebbe in sostanza una richiesta di revisione o di opposizione. Senonché giustamente l'onorevole Rocchetti ha notato che per fare questo, innanzi tutto dobbiamo dire quale è l'organo che si pronuncia. Mentre negli articoli 16 e 17 abbiamo l'indicazione del-

l'organo che si pronuncia per i beni danneggiati o distrutti in Italia, cioè l'Intendenza di finanza, senza sentire la commissione, per i beni domestici, e l'Intendenza di finanza, sentita la commissione provinciale competente, per gli altri beni, dopo l'articolo 17 dovremmo fare un articolo 17-bis per stabilire l'organo che deve pronunciarsi su queste domande relative ai danni verificatisi fuori dello Stato.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Mi pare strano che la stessa autorità emetta una decisione e poi ne emetta un'altra anche in grado di appello.

PRESIDENTE. Noi avevamo già considerato di dare la competenza all'Intendenza di finanza, ma l'Associazione dei danneggiati ha fatto presente alcuni inconvenienti di ordine pratico. Del resto, nel nostro sistema giuridico questa situazione è già prevista in alcuni casi, per esempio in materia ferroviaria, nella quale, avverso la risoluzione del Ministro, si ricorre allo stesso Ministro il quale giudica attraverso altri organi; è prevista anche in materia doganale. Quindi non sarebbe una stranezza nel nostro sistema giuridico.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Se una soluzione migliore si potesse trovare, sarebbe opportuno.

PRESIDENTE. Noi ritenevamo che la competenza dell'Intendenza di finanza di Roma rientrasse nel sistema. Invece i danneggiati hanno fatto intendere di preferire la competenza diretta del Ministero del tesoro.

STUANI. Siccome questa commissione deve essere articolata in diverse commissioni specifiche — almeno così dice l'articolo proposto — ogni commissione dovrebbe liquidare specificamente quella parte che le compete. Il danneggiato che non sia contento dell'opera della commissione, potrebbe rivolgersi alla commissione centrale.

PRESIDENTE. Ma così facendo si attribuirebbe carattere giurisdizionale alle commissioni. Se avessimo potuto fare questo, avremmo detto che le commissioni provinciali si pronunciano, e poi avremmo dato il ricorso contro le decisioni al Ministro. Ma questo non l'abbiamo potuto fare, quindi avevamo stabilito in un primo tempo la competenza dell'intendente di finanza, sentito il parere della commissione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io preferirei far pronunciare il Ministro in prima istanza, e il Consiglio di Stato in seconda istanza.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Non introduciamo una competenza specifica del Consiglio di Stato: faremmo il danno dei sinistrati di guerra. Al Consiglio di Stato si potrà andare dopo il provvedimento definitivo.

ROCCHETTI. Io adotterei questa formula:

« Per i danni indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, alle liquidazioni provvede il Ministro del tesoro, il quale, per quelli di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, provvederà dopo aver inteso la commissione dell'articolo tot.

Contro il decreto del Ministro del tesoro, ed entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato, nei modi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 16, è ammesso ricorso allo stesso Ministro del tesoro, il quale provvederà sentita la commissione di cui all'articolo tot ».

È inutile dire che il provvedimento è definitivo, ed è inutile dire che si ricorre al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Però è bene specificare « definitivo », perché avverso quel provvedimento si possa ricorrere al Consiglio di Stato.

ROCCHETTI. Allora poniamo: « il quale provvederà definitivamente... ».

PRESIDENTE. Questo articolo andrebbe dopo l'articolo 17, e diventerebbe perciò un articolo 17-bis.

Bisognerebbe dire esplicitamente che per i danni di cui alla lettera a), il Ministro provvede senza aver sentito nessuna commissione. È vero che questo si desume per implicito, però secondo me è bene dirlo espressamente.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Poiché si indica quando il Ministro deve sentire la commissione, è evidente che quando nulla si dice, la commissione stessa non deve essere sentita.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « Per i danni di cui alla lettera a) provvede con proprio decreto, e per quelli di cui alle lettere b), c) e d) provvede dopo aver sentito l'apposita commissione ». Possiamo cioè adottare la medesima formulazione dell'articolo 16, che parla anche di organi di informazione e di uffici tecnici dell'Amministrazione statale. Ma quali sono in questo caso gli organi di informazione e gli uffici tecnici? Quelli delle colonie? ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Nell'articolo 16 si parlava di uffici tecnici erariali. Ma non credo che qui vadano bene.

PRESIDENTE. Almeno sentiamo gli organi di informazione. Quindi l'articolo 17-bis verrebbe così formulato:

« Per i beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4, indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, alla liquidazione provvede il Ministro del tesoro il quale, sentiti gli organi di informazione, determina con suo decreto la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento ».

Però mi pare che questa dizione non sia perfetta. Il contrasto è determinato dal fatto del doppio riferimento ai danni della lettera a) dell'articolo 4 e le parole: « indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Si potrebbe dire:

« Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, verificatisi nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1, alla liquidazione provvede il Ministro del tesoro, il quale, sentiti, ove lo creda, gli organi di informazione, determina con suo decreto la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento ».

PRESIDENTE. Questa aggiunta che lei propone: « ove lo creda » non mi pare opportuna, perché ci deve essere sempre nella pratica qualche cosa che sorregga il decreto del Ministro. « Ove lo creda » è scritto nell'articolo 16 soltanto per gli uffici tecnici erariali, ma questi organi non possiamo sentirli per i beni all'estero, quindi eliminiamo questo inciso.

Messa a posto questa prima parte, dobbiamo mettere a posto la parte che riguarda i beni delle lettere b), c) e d).

CHIOSTERGI. Al principio dell'articolo, invece di dire: « Per i danni ai beni », io metterei: « Alla liquidazione dei danni ai beni... ».

PRESIDENTE. È preferibile lasciare inalterata la dizione letta.

Passiamo alla seconda parte:

« Per i danni ai beni di cui alle lettere b), e d) dello stesso articolo 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro del tesoro, sentiti gli organi di informazione e la commissione speciale prevista dall'articolo 19-bis ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Bisognerebbe dire: « sentite le informazioni degli organi tecnici », perché altrimenti quali sono questi organi di informazione? ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Negli altri articoli abbiamo già posto: « organi di informazione ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma negli altri articoli c'era un organo di informazione: l'ufficio tecnico erariale.

PRESIDENTE. Ad ogni modo questo punto lo vedremo poi.

Prima bisogna dire che avverso il decreto è ammesso il ricorso.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non si tratta di ricorso, ma di opposizione.

ROCCHETTI. Del resto « ricorso » non è una parola tecnica.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire ricorso in revisione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il ricorso in revisione è una qualche cosa che può essere fatta soltanto quando ci sono degli elementi nuovi, quindi non è il caso qui di parlare di revisione. In questo caso si tratta di una opposizione, ma non in rapporto ad elementi nuovi, bensì in rapporto alla valutazione di elementi già esistenti. Quindi potremmo dire senza altro: « ricorso in opposizione ».

PRESIDENTE. Ma perché nella legge dobbiamo dare una definizione scolastica? Se diciamo che avverso il decreto è ammesso ulteriore ricorso allo stesso Ministro, sarà la dottrina che stabilirà quale specie di ricorso sia.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Perché « ulteriore » ricorso? Si tratta del primo ricorso.

PRESIDENTE. Allora diciamo: « Avverso il decreto è ammesso, entro il termine di trenta giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 19 ».

Come formulazione potrebbe andare. Rimane la questione giuridica sollevata dall'onorevole Riccio. Questo appello al Ministro del tesoro lo dobbiamo chiamare ricorso puramente e semplicemente, lasciando alla dottrina di definire se si tratti di una revisione o di una opposizione?

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Non ha una grande importanza.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Se vogliamo essere precisi dal punto di vista tecnico-giuridico, dovremmo parlare di opposizione. Se vogliamo dire ricorso, diciamolo pure, ma sempre opposizione è.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che opposizione non è, in quanto nel concetto giuridico di opposizione si considera il gravame che si fa da particolari interessati secondo una certa direzione particolare di interessi.

ROCCHETTI. Non faccio questione dottrinale, ma nella locuzione ordinaria di opposizione, si intende quella istanza alla autorità superiore che si fa nel momento ancora preparatorio dell'approvazione di un atto. Nella prassi amministrativa, comunemente si chiama opposizione quel ricorso che si fa all'autorità superiore prima che essa provveda all'approvazione di un atto dell'autorità inferiore. Si chiama più specificamente opposizione in materia di attività amministrativa locale il ricorso che si fa al prefetto per eccitare la sua facoltà di annullamento o per eccitare dalla giunta provinciale amministrativa la facoltà di non approvare un provvedimento.

PRESIDENTE. Il che nella pratica si chiama ricorso.

Quanto a « revisione », non è il caso di parlarne, perché la revisione si basa su elementi nuovi che si offrono.

ROCCHETTI. L'onorevole Roberti ha osservato che la cosa ha scarsa importanza. Secondo me non ne ha nessuna, perché il legislatore parla un linguaggio tecnico, ma un linguaggio tecnico comune. Quindi, quando ci si rivolge a una qualsiasi autorità, si dice che si ricorre a questa autorità, senza andare a vedere quale sia la natura giuridica di questo atto. Alla definizione dottrinale penserà la scienza.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io non ho niente in contrario a che rimanga « ricorso », a condizione che si sappia che questo ricorso è una opposizione; giacché, che io sappia, quando ci si riferisce alla stessa autorità giudiziaria per richiamarla a rivedere una sua valutazione in base agli elementi che già sono stati offerti, siamo di fronte a una opposizione. Se vogliamo richiamarci a degli esempi, abbiamo: opposizione al decreto ingiuntivo, opposizione al decreto penale; in sede amministrativa abbiamo l'opposizione in revisione di una determinata liquidazione dell'autorità amministrativa.

Precisato questo concetto agli effetti dell'uso del termine, non ho nulla da eccepire.

PRESIDENTE. In procedura civile abbiamo un gravame alla medesima autorità che si è già pronunciata, che si chiama ricorso.

FUMAGALLI. Opposizione è termine generico.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Un'altra osservazione: togliamo quel riferimento agli « organi di informazione », che non sappiamo che cosa sono. Casomai, per coordinamento, togliamolo anche all'articolo 16.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Ci spieghi il Governo che cosa sono questi organi di informazione che dovrebbero essere sentiti.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Sono i normali organi di informazione: la polizia tributaria e, in assenza della medesima, qualunque altro organo, non esclusi i carabinieri.

PRESIDENTE. In concreto si sentono gli organi della polizia tributaria, oppure la guardia di finanza, oppure i carabinieri, oppure il sindaco. Possono essere tanti gli organi di informazione, a seconda dei casi.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Che questi possano dare informazioni, lo capisco benissimo; ma che questi possano essere qualificati organi di informazione, non lo comprendo. Ad ogni modo per quelle che sono le deliberazioni relative a beni all'interno del Paese, può andare; ma per danni verificatisi per esempio ad Addis Abeba, quale organo di informazione deve essere sentito?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Dato che l'organo competente in questa materia è un organo finanziario che si chiama Intendenza di finanza, organo di informazione è la polizia tributaria.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io mi riferisco alla valutazione dei beni all'estero.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Potranno essere i consolati, l'Interpol, ecc.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io preferirei dire: «assunte informazioni».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La parola «organi» ci riporta a una funzione.

PRESIDENTE. Domando se, cambiando la formulazione di questo articolo, sia il caso di tornare anche sull'articolo 16.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. La cosa è priva di importanza secondo il mio avviso. Però ritengo che la frase: «assunte informazioni» dia un potere discrezionale all'organo che è bene non dare.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quando si dice «organi di informazione», ci si intende riferire a un ente il quale abbia la funzione di dare informazioni. Ora, quegli enti ai quali ci si dovrebbe riferire nel caso di danni all'estero, non hanno la vera e propria funzione di dare informazioni. Possono essere fonte di informazioni, ma non hanno la funzione di dare informazioni.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Come mio parere, posso accedere a una modifica di questa for-

mula, ma non a quella vaga di «assunte informazioni».

ROCCHETTI. Io propongo: «assunte informazioni dagli organi competenti».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'ambasciata di Addis Abeba non è competente a dare informazioni.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Può darle ove sia richiesta.

ROCCHETTI. Per «competente» si intende: competente della singola materia.

PRESIDENTE. Vogliamo adottare la formula: «assunte informazioni»?

CHIEFFI. Io abolirei addirittura le informazioni, perché è evidente che il Ministro assumerà informazioni.

PRESIDENTE. Mettiamo «assunte informazioni», e correlativamente modifichiamo anche nell'articolo 16.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Va bene.

PRESIDENTE. Allora anche negli articoli 16 e 17 mettiamo: «assunte informazioni», invece di «sentiti gli organi di informazione».

Se la Commissione è d'accordo, così potrebbe rimanere stabilito.

(Cosi rimane stabilito).

Rileggo il testo dell'articolo 17-bis per porlo poi in votazione:

«Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, verificatisi nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1, alla liquidazione provvede il Ministro del tesoro il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento.

Per i danni ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso articolo 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro del tesoro, assunte informazioni e sentita la Commissione speciale prevista dall'articolo 19-bis.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato nel modo indicato nell'ultimo comma dell'articolo 16.

Avverso i provvedimenti del Ministero del tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 19».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Ora dobbiamo passare a formulare l'articolo 19-bis. Vediamo di adattare la formulazione dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Lupis che ho già letto. Innanzi tutto bisogna aggiungervi anche la nozione dei beni all'estero. Quindi bisognerà dire:

« Per i danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nella Albania, e per quelli all'estero, è istituita una apposita commissione... ».

Non c'è bisogno di dire: « funzionante presso il Ministero stesso ».

« ... composta da un magistrato di grado non superiore a consigliere di Cassazione, che la presiede; da quattro funzionari del cessato Ministero dell'Africa italiana, di cui due funzionari del ruolo di governo, e gli altri due funzionari dei ruoli tecnici coloniali (uno del ruolo ingegneri architetti e l'altro del ruolo direttivo centri agrari sperimentali o del ruolo degli ispettori agrari)... »

Ci sono tutti questi funzionari?

LUPIS. Naturalmente. Saranno comandati presso altri Ministeri, ma ci sono.

PRESIDENTE. Precedentemente abbiamo adoperato un'altra dizione al posto di quella: « del cessato Ministero dell'Africa italiana ». Abbiamo detto: « provenienti dall'Amministrazione dell'Africa italiana ». Quindi introduciamo questa dizione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma qui si tratta di altri beni oltre quelli dell'Africa italiana. Mi pare strano mettere un solo funzionario del Ministero degli esteri di fronte a quattro colonialisti. Veniamo a dare alla commissione una impronta africana.

LUPIS. Io non ho niente in contrario a modificare, ma il mio scopo era di trovare un personale competente che fosse stato sul posto.

PRESIDENTE. Questa commissione non giudica soltanto dei danni nelle ex colonie.

LUPIS. Il 75 per cento è rappresentato proprio da questi danni.

CHIEFFI. Ci sono una serie di danni, per esempio ai cavi sottomarini, eppure non è rappresentato il Ministero delle poste.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non si risarciscono i cavi sottomarini.

PRESIDENTE. Allora riduciamo a tre i funzionari provenienti dal Ministero dell'Africa italiana, e diciamo: « ... da tre funzionari provenienti dall'Amministrazione del-

l'Africa italiana, di cui due funzionari del ruolo di governo e l'altro del ruolo tecnico coloniale... ». Non c'è bisogno di maggiore specificazione.

« ... da due funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro, da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra.

Per ciascun componente la commissione è nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare ».

Ma questo non è detto negli altri articoli, quindi basta dire: « è nominato un supplente », togliendo il resto.

« Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Rammento che anche nell'articolo 19 bisogna aggiungere, prima delle parole « Le mansioni di segretario... », il seguente comma: « Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Se la Commissione è d'accordo, può restare così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poi l'articolo 19-bis continua:

« Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo ... comma ... il Ministero del tesoro provvederà ad istituire più commissioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Questa commissione sarebbe presieduta da un consigliere di Cassazione, ed ugualmente la commissione centrale. Bisognerebbe cercare di dare alla commissione centrale un funzionario di grado superiore.

PRESIDENTE. Lei ritiene che questa commissione speciale equivalga a una commissione provinciale. Effettivamente, siccome in caso di ricorso si deve sentire la commissione centrale che è presieduta da un consigliere di Cassazione, sarebbe bene far presiedere quest'altra commissione da un consigliere di appello.

Quindi poniamo: « da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, che la presiede ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Pongo in votazione l'articolo 19-bis come risulta formulato, con le modificazioni che abbiamo apportato, di cui do nuovamente lettura:

« Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodocaneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero è costituita una apposita Commissione, composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello che la presiede, da tre funzionari provenienti dall'amministrazione dell'Africa italiana, di cui due funzionari del ruolo di Governo e l'altro del ruolo tecnico coloniale, da due funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro, da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nel territorio di cui sopra.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma settimo, il Ministro del tesoro provvederà ad istituire più Commissioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo ».

(È approvato).

L'altro emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Lupis rimane assorbito e così anche l'emendamento degli onorevoli Natali Ada, Borioni ed altri.

Perciò abbiamo messo a posto questa parte della legge.

Ora passiamo all'articolo 24. Questo articolo parla della base di commisurazione e suona in questi termini nel testo già approvato dalla Commissione in sede referente:

Base di commisurazione del contributo.

« La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:

a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino, la riparazione o la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà, in misura non superiore al 25 per cento. Per

le navi la detrazione percentuale è uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'età delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anno intero;

c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Tale rapporto viene determinato con decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto col Ministro del tesoro.

Sulla spesa così determinata è concesso il contributo del 50 per cento ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io propongo la soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. C'è un emendamento Bosco Lucarelli che dice: *nel primo comma lettera b) dire:* « Ai galleggianti danneggiati di cui non sia possibile stabilire con precisione l'età, si detrae una quota per vetustà non superiore al tot per cento ».

La formulazione dell'articolo 24 è stata suggerita dalle associazioni interessate le quali hanno detto: tagliamo corto ad ogni osservazione e per le navi si detragga qualche cosa per ogni anno. Perché vogliamo tornare sulla discussione già fatta?

BOSCO LUCARELLI. Per risolvere il caso in cui non si possa stabilire l'età. Comunque non insisto.

PRESIDENTE. L'articolo 24 è l'articolo fondamentale della legge. L'onorevole Cavallari ha fatto una proposta radicale, quella di sopprimere l'ultimo comma il quale stabilisce che « sulla spesa così determinata è concesso il contributo del 50 per cento ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Questa proposta l'ho già formulata da molto tempo, tanto che risulta nel fascicolo degli emendamenti. Ma, l'avrei fatta a maggior ragione oggi dopo aver assistito alle falcidie apportate su proposta del Ministro del tesoro in ordine ai vari stanziamenti.

Tutti quanti avete presente la procedura. Per il contributo che cosa succede? Si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra. Si applica il moltiplicatore, si toglie una quota per vetustà e si divide per la metà. Ma arrivato a questa metà, il sinistrato si trova di fronte ai famosi limiti, cosicché oltre i 50 milioni si dà la metà e si arriva a un quarto. Infine si liquida il contributo in trenta o venti anni, il che equi-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

vale a ridurre di un'altra metà e si arriva così a un ottavo. Queste metà sono in numero eccessivo. Io perciò propongo di abolire una di queste metà, quella dell'articolo 24, in modo che almeno un quarto sia assicurato al sinistrato.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Concordo con l'onorevole Cavallari.

PRESIDENTE. Questa riduzione alla metà era contenuta anche nella proposta di iniziativa parlamentare.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La quale però portava tutto un altro sistema.

PRESIDENTE. Non credo che sia da insistere su questa proposta dopo che è stato formulato il disegno di legge, perché esso porta l'onere non più a trenta miliardi, ma a sessanta miliardi.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non saranno né sessanta né trenta, ma molto meno.

PRESIDENTE. A nome anche del relatore per la maggioranza, momentaneamente assente, preciso che questo emendamento dell'onorevole Cavallari non è accettabile, in quanto esso incide su tutto il sistema della legge che è fondato proprio sull'articolo 24. Passare dal 50 per cento al 100 per cento significa sconvolgere le basi fondamentali del disegno di legge, il che ha influenza anche su tutti gli altri coefficienti e trattamenti speciali che abbiamo previsto nel medesimo. Si dovrebbe rivedere tutto da cima a fondo. Non posso perciò che essere contrario all'emendamento dell'onorevole Cavallari.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Evidentemente questo emendamento significherebbe sostituire una nuova legge alla legge che stiamo elaborando. Non c'è bisogno che dica i motivi per i quali il Governo è assolutamente contrario.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Cavallari.

(Non è approvata).

Comunico che a pagina 11 e 12 del fascicolo n. 5 degli emendamenti risultano presentati vari emendamenti.

Di questi però alcuni s'intendono rinunciati dal proponente, come quello già presentato dall'onorevole Cavallari che intendeva sopprimere al primo comma dell'articolo 14 le parole « La base di commisurazione del » e aggiungere la seguente: « Il ».

Comunico che gli altri emendamenti di cui do ora notizia s'intendono decaduti per assenza dei presentatori o assorbiti.

L'onorevole Salerno aveva presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere alla lettera b): L'obbligo di ricostruzione della nave sarà limitato al tonnellaggio risarcibile ».

Da parte dell'onorevole Basile vi era anche l'emendamento suddetto:

« Sostituire il penultimo comma col seguente:

« Tale rapporto viene determinato trimestralmente dalla commissione centrale in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica e sancito con decreto del Ministero del tesoro ».

L'onorevole Grilli intendeva poi modificare l'ultimo comma come segue:

« Sulla spesa così determinata è corrisposto il contributo del 70 per cento ».

A loro volta gli onorevoli Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille intendevano sostituire il terzo comma col seguente:

« La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:

a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino, riparazione o ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra;

b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà in misura non superiore al 20 per cento.

Per le navi la detrazione percentuale è uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita.

Nel computo dell'età delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anno intero;

c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, al momento della riparazione o ricostruzione e i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra ».

Vi era poi un emendamento dell'onorevole Basile così formulato:

« All'ultimo comma, a: 50 per cento, sostituire: 65 per cento ».

Gli onorevoli Gorini, Burato, Stella, Truzzi, Marengi e Franzo avevano presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente quarto comma:

« La detrazione di cui alla lettera b) del presente articolo non si applica alle opere e

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

ai beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 35 ».

Gli onorevoli Rocchetti e Cotellessa infine intendevano aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Il contributo è del 60 per cento per i beni indicati nell'articolo 33, e che siano stati danneggiati o distrutti in comuni, nei quali il coefficiente di distruzione dei vani destinati ad abitazione è superiore al 75 per cento ».

Pongo in votazione l'intero articolo 24, nel testo della Commissione, dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 51 già approvato nel testo della Commissione e per il quale ci si era riservati di esaminare gli emendamenti aggiuntivi. L'articolo 51, per maggior comprensione, è stato così approvato:

Enti autorizzati alla concessione del mutuo.

« A compiere le operazioni di mutuo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti ed altre disposizioni, gli Enti e Istituti di credito e loro sezioni di credito edilizio, fondiario, marittimo, agrario, industriale e simili, nonché la Seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C. A. S. A. S.).

Nel caso di lavori di riparazione ai beni per i quali siano vigenti contratti con gli Enti e Istituti di credito sopra indicati, i mutui occorrenti per i nuovi lavori sono concessi con le norme ed i benefici della presente legge dagli Enti e Istituti stessi. Qualora entro 60 giorni dalla data di trasmissione della domanda il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi Enti e Istituti che hanno accordato il finanziamento per le costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti ».

Gli onorevoli Grilli e Cavallari hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Il Ministero del tesoro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino all'esercizio finanziario 1962-63, provvederà a corrispondere, ai vari istituti autorizzati a compiere le operazioni di mutuo, anticipazioni annualmente non inferiori nel loro complesso ai 20 miliardi di lire e con scadenza venten-

nale, per la concessione di mutui e sconti sull'ammontare dei contributi accordati a norma della presente legge per la ricostruzione e riparazione dei beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 ».

C'è anche un emendamento dell'onorevole Roberti analogo, che prevede però la scadenza trentennale.

Di questo si parlò in Commissione e in Assemblea, e fu detto che non era possibile dare questa autorizzazione e che si sarebbe provveduto di volta in volta. Non formò oggetto di una votazione esplicita, ma fu un argomento illustrato ampiamente dai proponenti e che venne esaminato anche dalla Commissione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Lo scopo di questo emendamento è quello di non decurtare ulteriormente il contributo o l'indennizzo, ma specialmente il contributo, e di dare la possibilità di sconto ai beneficiari di esso. Autorizzare gli istituti di credito a scontare il mutuo, non vuol dire dare la possibilità di scontarlo.

PRESIDENTE. Quindi lo Stato dovrebbe fornire i mezzi ai vari istituti di credito.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. E venire incontro ai privati per il pagamento degli interessi che essi devono pagare a favore degli istituti di credito.

PRESIDENTE. Se così si dovesse fare, bisognerebbe trovare i mezzi per fornire allo Stato queste somme.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Si tratta di anticipazioni, non di somme a fondo perduto. Anche ponendo a carico dei sinistrati l'onere del pagamento degli interessi, vi possono essere dei sinistrati disposti a sobbarcarsi a questo onere, i quali non troveranno presso gli istituti di credito i fondi per scontare i mutui. Quindi noi diciamo che lo Stato non deve regalare, ma anticipare una somma di venti miliardi di lire per venti anni, dico io, per trenta anni secondo il collega Roberti.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Somma che poi torna in cassa. È soltanto una questione di carattere strumentale.

PRESIDENTE. Io ho espresso la mia opinione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cavallari, salvo a stabilire il termine di venti o di trenta anni.

(Non è approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Quindi decade anche l'emendamento dell'onorevole Roberti.

Si intende anche decaduto, per assenza del presentatore, il seguente emendamento dell'onorevole Troisi:

«*Aggiungere un quarto comma così formulato:*

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla Seconda Giunta del C. A. S. A. S., per porla in grado di effettuare finanziamenti sull'ammontare dei contributi determinati a norma della presente legge, mutui della durata di trenta anni fino alla concorrenza di 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 (in aggiunta a quanto già stabilito dalle vigenti

disposizioni di legge) e fino alla concorrenza di 20 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei detti mutui per capitale e interessi ».

Di conseguenza, l'articolo 51 rimane approvato nella formulazione già accolta dalla Commissione, senza ulteriori aggiunte.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,30.